



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32156** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 61888, reso da **ALBERTI Denis**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, l'Avv. Denis Marsan per l'agente contabile e l'Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell'ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 390/2024, il Magistrato istruttore chiedeva

	l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 61888, reso dall'agente contabile	
	Alberti Denis, per la gestione degli incassi del servizio di illuminazione votiva	
	dei cimiteri di Angarano, Santa Croce, Campese e Valrovina, riferito al	
	periodo di gestione 01/01/2018-31/12/2018, avendo rilevato che:	
	• mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio	
	Finanziario non aveva apposto il visto di regolarità sul conto, ma aveva	
	allegato una dichiarazione sulla corrispondenza tra quanto l'agente aveva	
	sostenuto di aver versato e le risultanze del tesoriere, affermando	
	l'impossibilità di verificare la regolarità degli incassi;	
	• il documento depositato come conto era un prospetto riassuntivo	
	composto di una sola pagina, riportante le sole scritturazioni mensili di incasso	
	e di riversamento, nonostante, in calce allo stesso, si desse atto che conteneva	
	n. 1390 registrazioni e fosse formato di 32 pagine;	
	• non erano stati depositati, unitamente al conto, né il provvedimento di	
	approvazione dello stesso né la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• sul piano sostanziale, la gestione non si appalesava regolare in quanto:	
	- il conto non chiudeva in pareggio, ma con una giacenza di cassa di euro	
	7.235,52 (corrispondente alla scrittura di apertura del conto reso per	
	l'esercizio 2019, n. 66321), incompatibile con una gestione di cassa, e	
	mancava la scrittura di quadratura che desse conto dell'avvenuto versamento,	
	seppur tardivo, della stessa;	
	- il versamento mensile nella tesoreria comunale non sempre era avvenuto con	
	continuità e ciò aveva portato alla formazione di giacenze di cassa superiori	
	alla soglia regolamentare prevista dall'art. 69, co. 2, del regolamento di	
	2	

		contabilità dell'ente all'epoca vigente (euro 516,45).	
		II. In data 24 ottobre 2024, la difesa dell'agente contabile, dopo aver precisato	
		che al Comune era stato consegnato il conto completo della gestione e che i	
		primi due rilievi (assenza della parificazione e omesso deposito della relazione	
		dell'organo di controllo interno) attenevano alle competenze del Comune,	
		rappresentava, con riferimento alla contestata tardività dei versamenti, che:	
		- il sig. Alberti aveva provveduto al riversamento in tesoreria con cadenza	
		mensile;	
		- l'art. 21 del capitolato tecnico (allegato al contratto di affidamento alla S.I.S.	
		s.r.l. dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva, sottoscritto	
		in data 30.06.2017) prevedeva un obbligo di riversamento in tesoreria con	
		cadenza semestrale (nel mese di giugno e di dicembre);	
		- dalla suddetta disposizione del capitolato non emergeva in alcun modo un	
		obbligo di riversamento degli incassi né entro la fine dell'anno di gestione né	
		nel caso di superamento del limite di euro 516,45;	
		- il regolamento di contabilità dell'ente non risultava allegato al contratto di	
		affidamento o, comunque, non veniva menzionato nello stesso.	
		Al riguardo, evidenziava, altresì, che le concrete modalità di pagamento	
		previste per la fruizione del servizio di illuminazione votiva non avrebbero	
		consentito, in ogni caso, di rispettare tali obblighi, posto che il servizio poteva	
		essere pagato solo mediante bollettino postale o bonifico diretto ad un conto	
		corrente intestato alla società e aperto presso Poste Italiane.	
		Ne conseguiva, secondo la difesa dell'agente contabile, che:	
		- se l'utente avesse pagato il servizio negli ultimi giorni dell'anno, il relativo	
		pagamento non avrebbe potuto essere riversato prima della riapertura della	
		3	

	tesoreria e, quindi, nei primi giorni del mese di gennaio;	
	- le somme pagate dall'utente con bonifico o bollettino postale potevano essere	
	versate soltanto tramite bonifico e, pertanto, la valuta di accredito poteva	
	essere successiva, anche di qualche giorno, rispetto alla data del versamento.	
	III. In data 25 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava	
	deduzioni difensive, precisando che:	
	- con determinazione dirigenziale n. 2336 del 24/10/2024 era stato parificato	
	il conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture	
	detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale Responsabile del Servizio	
	Finanziario, sulla base della documentazione all'epoca trasmessa dall'agente	
	contabile;	
	- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile	
	redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c. (la stessa recava la firma	
	del Dirigente dell'Area I ed era stata depositata in atti con la precisazione che	
	il visto del Collegio dei revisori sarebbe stato prodotto in giudizio prima	
	dell'udienza, già fissata per il giorno 14 novembre 2024).	
	Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità inerenti al difetto	
	di idonea parificazione del conto e al mancato deposito della relazione	
	dell'organo di controllo interno, anche in considerazione del fatto che	
	dall'anno 2020 provvedeva regolarmente a tali adempimenti.	
	IV. In data 12 novembre 2024 l'Amministrazione comunale depositava	
	nuovamente il documento avente ad oggetto: “ <i>Relazione ex art. 139, 2°</i>	
	<i>comma, D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile</i> ”.	
	V. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e l'Avv.	
	Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta	
	4	

in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esprimersi in ordine alla regolarità dei mandati conferiti ai legali dall'agente contabile e dal Comune di Bassano del Grappa, depositati unitamente alle memorie difensive.

Quanto al mandato conferito dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa all'Avv. Martina Cartano, in qualità di dipendente dello stesso ente, e alla dott.ssa Lucia Cani, in qualità di Dirigente dell'Area I Risorse e Sviluppo, il Collegio rileva che lo stesso, pur non presentando i requisiti per essere definito una procura alle liti, può essere considerato come una delega conferita dall'ente all'avv. Cartano a comparire in udienza ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.g.c..

Con riguardo, poi, alla procura rilasciata all'Avv. Denis Marsan dal sig. Denis Alberti anziché dalla Società SIS S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, la difesa dell'agente contabile ha evidenziato che, per quanto l'ente abbia inizialmente conferito l'incarico di agente contabile alla Società SIS S.p.a., ha successivamente individuato quale agente contabile, non più la società, ma una persona fisica determinata (il sig. Alberti, appunto) come risulta dagli atti della stessa Amministrazione comunale.

Sul punto, il Collegio osserva, infatti, che la Società SIS S.r.l., già affidataria dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva (cfr. contratto sottoscritto dal Comune e dalla società in data 30 giugno 2017, di integrazione di un precedente contratto stipulato tra le stesse parti in data 10 febbraio 2017), era stata incaricata, in qualità di agente contabile esterno di diritto ed a denaro del suddetto ente locale, della riscossione dei proventi relativi alla suddetta

	gestione e come tale avrebbe dovuto rendere il conto della gestione contabile	
	al Comune ai fini del successivo deposito presso questa Sezione.	
	Al riguardo, vale la pena richiamare l'art. 16 del disciplinare tecnico, allegato	
	al contratto, che prevedeva, tra le attività di natura amministrativa del servizio	
	di luce votiva, la riscossione annuale del canone ed il successivo riversamento.	
	Viceversa, come evidenziato dal Magistrato istruttore, con delibera di G.C. n.	
	169 del 20/06/2017, l'ente ha designato il sig. Alberti come agente contabile	
	esterno per la gestione degli incassi relativi ai servizi strumentali per la	
	gestione dei parcheggi e del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri,	
	affidato alla società SIS S.r.l., in nome e per conto della quale lo stesso agente	
	ha agito.	
	Al riguardo, il Collegio rileva, in linea con consolidata giurisprudenza di	
	questa Corte (<i>ex aliis</i> , Sez. I, n. 324/2008; Sez. Calabria, n. 176/2022), che	
	l'individuazione di specifici soggetti tenuti ad operare la riscossione per la	
	società concessionaria del servizio non fa, comunque, venir meno	
	l'obbligatorietà del giudizio di conto nei loro confronti, posto che ciò che ha	
	rilevanza è l'effettività della gestione di chi risulta incaricato o responsabile	
	(anche) di questa e cioè di chi ha il maneggio di denaro pubblico, gestito	
	secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., in particolare, l'art.	
	178 del R.D. n. 827/1924 e l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923).	
	Ne consegue che è senza dubbio valida la procura alle liti rilasciata dal sig.	
	Alberti Denis, al quale va riconosciuta la qualifica di agente contabile esterno	
	del Comune di Bassano del Grappa, avendo lo stesso incassato somme di	
	pertinenza dell'amministrazione e, quindi, avendo avuto il maneggio di risorse	
	pubbliche di cui rendere il conto.	
	6	

	2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene, in ordine alla parificazione	
	del conto, che la stessa è stata effettuata, seppur tardivamente (con	
	determinazione dirigenziale n. 2336 del 24/10/2024, prodotta in giudizio	
	dall'amministrazione), mediante verifica della concordanza della	
	rendicontazione resa dall'agente contabile con le scritture detenute dall'ente.	
	3. Ciò posto, alla luce delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione sia	
	dal punto di vista sostanziale che da quello formale, non è possibile,	
	comunque, procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente	
	contabile, pur non riscontrandosi, allo stato degli atti, ammanchi di gestione.	
	3.1 Con riferimento al rilievo attinente alle modalità di compilazione del conto	
	emerge che, effettivamente, lo stesso non offre un'idonea rappresentazione dei	
	risultati della gestione contabile, essendo il documento depositato, come	
	conto, un prospetto riassuntivo riportante le sole scritturazioni mensili di	
	incasso e quelle di riversamento.	
	Al riguardo, la difesa dell'agente contabile ha rappresentato di aver	
	consegnato al Comune il conto completo della propria gestione, corredato di	
	copia della documentazione giustificativa, che ha prodotto in allegato alla	
	memoria difensiva.	
	Emerge, quindi, che il conto non è stato depositato dall'amministrazione	
	comunale nella versione integrale, comprensiva degli allegati, nonostante	
	contenesse ben 1.390 registrazioni e fosse formato di 32 pagine, come	
	riportato in calce.	
	È necessario, infatti, che i conti dell'agente esterno della riscossione di un ente	
	locale - al fine di consentire i riscontri sulla regolarità della gestione e il	
	raccordo con le scritture dell'ente - esibiscano, nella sostanza, tutti gli elementi	
	7	

	essenziali per rappresentare fedelmente il compiuto espletamento delle attività	
	di riscossione (ad es., carico iniziale, per le somme rimaste da riscuotere alla	
	fine dell'esercizio precedente, quelle la cui riscossione è stata affidata nel	
	corso dell'esercizio e quelle che rimangono da riscuotere al termine	
	dell'esercizio medesimo; discarico delle somme non più esigibili, etc.) e degli	
	obblighi gravanti sul concessionario.	
	Tali risultanze, viceversa, non si rinvergono all'interno del conto depositato	
	dall'Amministrazione comunale e pertanto, già solo per tale motivo, il conto	
	in giudizio deve ritenersi carente e, dunque, irregolarmente predisposto, in	
	quanto non aderente alle norme generali (di cui agli artt. 616 e 621 del r.d.	
	827/1924) applicabili a tutti gli agenti contabili (la prima) e a quelli della	
	riscossione (la seconda) (cfr. sul punto, <i>ex multis</i> , Sez. Veneto, sent. n.	
	190/2022).	
	3.2. Con riferimento agli ulteriori profili di irregolarità esposti nella relazione	
	di deferimento, il Collegio evidenzia quanto segue.	
	L'art. 69, comma 2, del regolamento comunale di contabilità (approvato con	
	delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008) prevede che: <i>“Le somme direttamente</i>	
	<i>riscosse sono interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere</i>	
	<i>comunale quando la giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque</i>	
	<i>mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo per tutte le somme nello</i>	
	<i>stesso riscosse”</i> .	
	Dall'esame del conto completo (pagg. 2 e seguenti) e delle reversali, prodotti	
	in giudizio dall'ente, emerge, invece, che l'agente ha provveduto,	
	mensilmente (entro i primi giorni del mese successivo), al riversamento degli	
	incassi, ma per importi ampiamente superiori alla soglia di euro 516,45,	
	8	

	violando, in tal modo, l’obbligo regolamentare (cfr., quietanze nr. 353 del	
	10/01/2018, € 3.092,70; nr. 4560 del 09/03/2018, € 3559,96; nr. 2958 del	
	09/02/2018, € 15.848; nr. 6069 del 09/04/2018, € 586,81; nr. 7229 del	
	08/05/2018, € 227,82; nr. 8566 del 11/06/2018, € 1004,36; nr. 9710 del	
	06/07/2018, € 713,71; nr. 11435 del 10/08/2018, € 208,02; nr. 12450 del	
	06/09/2018, € 109,8; nr. 14158 del 05/10/2018, € 220,2; nr. 16295 del	
	12/11/2018, € 256,84; nr. 17629 del 11/12/2018, € 7.928,18).	
	Nella documentazione in atti, inoltre, ha trovato conferma anche il rilievo del	
	Magistrato istruttore circa il mancato riversamento, entro la fine dell’anno di	
	gestione, degli incassi del mese di dicembre 2018, posto che l’ultima	
	quietanza dell’anno 2018 ha ad oggetto le somme riscosse a novembre (€	
	7.928,18).	
	Alla data del 31 dicembre 2018, infatti, il conto non chiudeva in pareggio, ma	
	con una giacenza di cassa di € 7.235,52 che, peraltro, non risulta correttamente	
	rappresentata, non essendo stata riportata, nel conto, una scrittura di	
	quadratura che dia conto dell’avvenuto, seppur tardivo, versamento della	
	stessa nella tesoreria comunale.	
	Vanno, al riguardo, richiamati i principi fondamentali contenuti nel T.U.E.L.	
	e nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché le disposizioni del regolamento	
	di contabilità dell’ente (previsto dall’art. 152 d.lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”)	
	e, in particolare, l’art. 44, comma 2, ultima parte, del testo approvato dall’ente	
	con delibera C.C. n. 75 del giorno 08/11/2018, secondo cui: <i>“Le riscossioni</i>	
	<i>avvenute nel mese di dicembre e ogni altra eventuale giacenza di cassa</i>	
	<i>devono essere riversate in tesoreria comunale entro il 31 dicembre dell’anno</i>	
	<i>cui si riferiscono”</i> .	
	9	

	Alla luce di tali disposizioni, risulta palese l'inosservanza dell'agente contabile ai vincoli di riversamento delle somme riscosse, a nulla valendo le argomentazioni difensive circa la mancata espressa indicazione, nel contratto di affidamento della gestione del servizio di illuminazione votiva alla SIS s.r.l., di obblighi analoghi a quelli previsti dal regolamento comunale, tenuto conto, tra l'altro, che la scadenza semestrale (a giugno e a dicembre) di cui all'art. 21 del disciplinare tecnico, allegato al contratto di affidamento, non è coerente con il principio fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L., il quale dispone <i>“Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi”</i>.	
	Le contestazioni formulate dal Magistrato istruttore devono, pertanto, essere condivise, posto che l'operato dell'agente contabile non si è rivelato conforme alle prescrizioni del regolamento di contabilità dell'ente che disciplinavano le attività di sua competenza, alle quali avrebbe dovuto attenersi, anche in considerazione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello stesso, le concrete modalità di pagamento previste per la fruizione del servizio consentivano, salvo casi eccezionali (comunque, non documentati), il riversamento delle somme riscosse nel rispetto del vincolo temporale del 31 dicembre 2018 (tale data, peraltro, era prevista, come scadenza finale per il riversamento, dallo stesso disciplinare tecnico, anche se riferita alle somme riscosse nel semestre luglio-dicembre).	
	4. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2 c.g.c., il Collegio prende atto dell'invio della relazione del Dirigente	

	dell'Area I, che, tuttavia, non risulta corredata del visto del Collegio dei	
	revisori previsto dall'art. 47 del regolamento di contabilità dell'ente	
	(approvato con delibera di C.C. n. 75/2018), e del fatto che l'Amministrazione	
	dal 2020 provvede al deposito della relazione, unitamente al conto parificato.	
	Tuttavia, intende ribadire il necessario contenuto della relazione prevista	
	dall'art. 139, c. 2, c.g.c. la quale, resa dall'organo interno di controllo, in	
	posizione di terzietà, <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di</i>	
	<i>verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	<i>dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla</i>	
	<i>tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della</i>	
	<i>parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le</i>	
	<i>scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”</i> (Sez.	
	Giurisd. Veneto, ord. n. 15/2023).	
	5. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della	
	gestione di cui al conto giudiziale n. 61888, reso dal sig. Alberti Denis, quale	
	agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa, demandando agli	
	Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di	
	legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di competenza che consenta loro di	
	conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità	
	della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.	
	11	

[illegible]